



# **COMUNE DI CARBONIA**

**PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA**

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

# **REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA**

## INDICE

<b>TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	<b>3</b>
Art. 1. Oggetto e campo di applicazione del Regolamento .....	3
Art. 2. Rifiuti esclusi dalla disciplina del Regolamento .....	3
Art. 3. Principi generali e finalità .....	3
Art. 4. Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti .....	4
Art. 5. Prevenzione dei rifiuti, riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti .....	4
Art. 6. Definizioni.....	5
Art. 7. Classificazione .....	7
Art. 8. Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.....	8
Art. 9. Competenze del Comune .....	10
Art.10. Il soggetto gestore.....	10
Art.11. Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilati .....	12
Art. 12. Obblighi degli operatori ecologici .....	12
<b>TITOLO II NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI</b> .....	<b>12</b>
Art.13. Prescrizioni generali e zone di raccolta .....	12
Art.14. Modalità generali di conferimento dei rifiuti .....	13
Art.15. Modalità di conferimento del rifiuto organico .....	15
Art.16. Modalità di conferimento del rifiuto secco residuo (secco non riciclabile) .....	15
Art. 17. Modalità di conferimento di carta e cartone .....	16
Art.18. Modalità di conferimento della plastica .....	16
Art.19. Modalità di conferimento del vetro e degli imballaggi metallici .....	17
Art. 20. Conferimento di rifiuti di pile e batterie.....	17
Art. 21. Conferimento di rifiuti di farmaci e presidi medico chirurgici.....	17
Art. 22. Conferimento di rifiuti costituiti da contenitori etichettati T o F o Xi (tossici o infiammabili o irritanti).....	18
Art. 23. Conferimento di rifiuti ingombranti, RAEE e beni durevoli.....	18
Art. 24. Raccolte aggiuntive .....	19
Art. 25. Conferimento di rifiuti presso l'ecocentro.....	19
Art. 26. Mercatino del riuso finalizzato allo scambio e cessione a titolo gratuito di beni.....	20
Art. 27. Trasporto dei rifiuti .....	21
Art. 28. Particolari categorie di rifiuti .....	21
Art. 29. Pesata dei rifiuti urbani .....	22
Art. 30. Sospensione dei servizi di raccolta.....	22
<b>TITOLO III –NORME RELATIVE AI SERVIZI DI PULIZIA DEL TERRITORIO</b> .....	<b>23</b>
Art. 31. Definizione .....	23
Art. 32. Spazzamento .....	23
Art. 33. Cestini stradali.....	23
Art. 34. Pulizia dei terreni non edificati .....	23
Art. 35. Pulizia dei mercati .....	23
Art. 36. Aree occupate da esercizi pubblici .....	24
Art. 37. Carico e scarico di merci e materiali .....	24
Art. 38. Manifestazioni e spettacoli viaggianti.....	24
Art. 39. Manifestazioni .....	24
Art. 40. Volantinaggio .....	25
Art. 41. Rimozione di rifiuti abbandonati.....	25
Art. 42. Altri servizi di Igiene Urbana e Ambientale .....	25
Art. 43. Collaborazione con associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni che ispirino la propria azione a principi sociali e/o ambientali e che operino a scopo non professionale.....	25
Art. 44. Disposizioni diverse .....	26
Art. 45. Servizi dedicati ad utenze con esigenze specifiche.....	26
<b>TITOLO IV – DIVIETI – CONTROLLI – SANZIONI</b> .....	<b>26</b>
Art. 46. Divieti .....	26
Art. 47. Controlli .....	27
Art. 48. Sanzioni .....	27
<b>TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI</b> .....	<b>28</b>
Art. 49. Osservanza di altre disposizioni e regolamenti comunali.....	28
Art. 50. Efficacia del presente Regolamento .....	28

# TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1. Oggetto e campo di applicazione del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina la gestione integrata dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, nonché le attività di igiene urbana, nell'ambito del territorio di Carbonia, nel rispetto dei principi di efficienza, di efficacia, di economicità, e trasparenza, ai sensi del D. Lgs. n. 152 del 3.4.2006 e ss.mm.ii.

In particolare stabilisce:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
- e) le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche fissando standard minimi da rispettare;
- f) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento;
- g) il regime sanzionatorio per le infrazioni al presente Regolamento.

I criteri generali per la determinazione della T.A.R.I. alle singole utenze sono demandati ad altro Regolamento.

## Art. 2. Rifiuti esclusi dalla disciplina del Regolamento

Non rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni, a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti del D. Lgs. n. 152/2006 relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non comprese fra i sottoprodotti di origine animale, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- g) le acque di scarico;
- h) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1069/2009;
- i) le carcasse di animali morti, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie;
- j) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;
- k) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione da inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli, se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000 e successive modificazioni.

## Art. 3. Principi generali e finalità

La gestione dei rifiuti è una attività di pubblico interesse.

Il Regolamento disciplina ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., lo svolgimento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani sul territorio comunale.

La gestione dei rifiuti urbani e dei servizi per la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, deve:

- a) essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
- b) garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
- c) ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;

- d) garantire un'erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
- e) garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio ai sensi della normativa vigente.

L'intera gestione dei rifiuti è effettuata con differenziazione dei flussi merceologici, con riferimento specifico ai seguenti criteri:

- evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, assicurando la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- determinare le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materia ed energia;
- ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio primari in sinergia con altre frazioni merceologiche;
- tutelare, in base alla normativa vigente, il paesaggio e i siti di particolare interesse;
- promuovere sistemi tendenti a ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti ed a mantenere i rifiuti separati in "flussi distinti" secondo le categorie merceologiche (carta, vetro, plastica, organico, metalli, ecc.), favorendone così la reimmissione in circolo come materie prime e/o fonti energetiche.

Il ciclo integrato dei rifiuti viene programmato ed effettuato tenuto conto del rapporto tra i costi e i benefici complessivi.

La gestione dei rifiuti deve essere effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio "chi inquina paga". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.

#### **Art. 4. Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti**

In riferimento a quanto previsto nell'art. 179 del D. Lgs. n. 152/06 l'Amministrazione, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di gestione dei rifiuti, promuove iniziative dirette a rispettare la seguente gerarchia:

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- e) smaltimento.

In particolare l'Amministrazione promuove:

- lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;
- la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
- lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;
- la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
- l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo e, più in generale, l'impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre energia.

#### **Art. 5. Prevenzione dei rifiuti, riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti**

L'Amministrazione, per quanto di competenza, adotta iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, in particolare mediante:

- la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, utilizzo delle migliori tecniche disponibili, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi di qualità, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;

- la previsione di clausole in bandi di gara o lettere d'invito che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
- la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa, anche sperimentali, finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.

L'Amministrazione promuove, inoltre, iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti. Tali iniziative possono consistere anche in:

- uso di strumenti economici;
- misure logistiche, come la costituzione ed il sostegno di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo;
- adozione, nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di idonei criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto);
- definizione di obiettivi quantitativi;
- misure educative;
- promozione di accordi di programma.

## Art. 6. Definizioni

Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono rifiuti pericolosi i rifiuti che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.

Ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento valgono altresì le definizioni riportate di seguito.

### Materiali:

- a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) **rifiuto organico**: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- c) **compost di qualità**: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010 n. 75 e successive modificazioni;
- d) **frazione secca residua**: i materiali a basso (o nullo) tasso di umidità aventi, di norma, elevato contenuto energetico;
- e) **imballaggio**: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo. Si intendono qui richiamate le definizioni di cui all'art. 218 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- f) **ingombrante**: bene di utilizzo in ambito domestico che, per dimensioni e/o peso, risulta di impossibile o disagevole il conferimento secondo le modalità previste nei circuiti ordinari di raccolta delle frazioni merceologiche dei rifiuti urbani.

### Soggetti:

- a) **Produttore di rifiuti**: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che modificano la natura o la composizione dei rifiuti;
- b) **Detentore**: il produttore di rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- c) **Soggetto gestore**: il soggetto che effettua, sulla base del contratto di servizio, la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e le altre attività di pulizia del territorio e dei servizi connessi, previste dal presente Regolamento;
- d) **Ente locale attuatore**: il soggetto pubblico attuatore della funzione associata di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani all'interno del bacino ottimale di raccolta, individuato nel Piano provinciale di raccolta dei rifiuti urbani. Tale Ente provvede, con apposito piano attuativo, all'organizzazione di dettaglio del servizio ed all'affidamento, mediante gara pubblica, della gestione del servizio di igiene urbana nel territorio comunale.

## Attività e strutture

- a) **gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
- b) **raccolta:** il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, compresa la gestione dei centri di raccolta (o ecocentri), ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- c) **raccolta differenziata:** la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti, al fine di facilitarne il trattamento specifico; la raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002;
- d) **raccolta differenziata multimateriale:** la raccolta selezionata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio vetro – metalli) che possono essere conferiti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- e) **raccolta porta a porta:** raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati a domicilio secondo modalità e tempi fissati dal soggetto gestore;
- f) **preparazione per il riutilizzo:** le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- g) **riutilizzo:** qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- h) **trattamento:** operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- i) **recupero:** qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione, o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della Parte IV del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii. riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
- j) **riciclaggio:** qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) **smaltimento:** qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'allegato B alla Parte IV del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii. riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- l) **spazzamento delle strade:** modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico;
- m) **stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- n) **deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:
  - 1. i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento CE 850/2004 e successive modificazioni devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
  - 2. i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
  - 3. il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
  - 4. devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.
- o) **conferimento:** l'insieme delle operazioni di cernita, raggruppamento e consegna effettuata dall'utente prima delle fasi di raccolta dei rifiuti con le modalità stabilite dal presente Regolamento;
- p) **centro di raccolta o ecocentro:** area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni

omogenee, per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2 al D.M. 8.4.2008 e ss.mm.ii., conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche. Le frazioni di rifiuto conferibili sono quelle precisate all'art. 25 del presente Regolamento;

- q) **ecocentro mobile:** si tratta di una struttura mobile informatizzata costituita da un container scarrabile idonea al conferimento di frazioni differenziate e pericolose. In alternativa l'ecocentro mobile può realizzarsi con il posizionamento provvisorio in alcune piazze cittadine di appositi contenitori, nei quali conferire le usuali frazioni della raccolta differenziata (umido, secco, carta e cartone, plastica, vetro, alluminio, acciaio, sfalci verdi, ingombranti, da concordare preventivamente);
- r) **area attrezzata di raggruppamento:** area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai veicoli di raccolta operanti nel territorio e finalizzata alla razionalizzazione del servizio di trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- s) **ecopoint:** punto di conferimento in maniera differenziata per le frazioni plastica in PET e lattine in alluminio all'interno di appositi raccoglitori selettivi i quali permettono di:
  - ✓ inserire i rifiuti indicati all'interno di "bocche di accesso" sagomate;
  - ✓ riconoscere l'utente attraverso apposita tessera magnetica ed abilitarlo al conferimento;
  - ✓ registrare il numero di conferimenti effettuati e caricare il "monte punti" del possessore della tessera, ai fini del "sistema premialità".
- t) **isola ecologica:** punto di conferimento non presidiato dotato di un sistema di videosorveglianza fisso, collegato con la centrale mediante ponte radio, e apertura con chiave o tessera magnetica personale, consegnata ad ogni utenza con abilitazione all'accesso limitata alle utenze interessate;
- u) **mercatino del riuso:** area o stabile finalizzati allo scambio e cessione a titolo gratuito di beni da riciclare provenienti dal circuito di raccolta;
- v) **bonifica:** insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR);
- w) **messa in sicurezza in sicurezza d'emergenza:** ogni intervento immediato o a breve termine da mettere in opera nelle condizioni di emergenza, di cui alla lettera t) del comma 1 dell'articolo 240 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente.

## Art. 7. Classificazione

Sono **rifiuti urbani:**

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi urbane, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) ed e).

Sono **rifiuti speciali:**

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 cc.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.



## Art. 8. Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani

Nelle more dell'emanazione delle norme statali contenenti i criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, previsti dall'art. 195 comma 2, lett. e) del D. Lgs. 152/2006, ai sensi del presente Regolamento sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani quei rifiuti che rispettino contemporaneamente le seguenti condizioni.

### a) Criteri qualitativi

Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi appartenenti alle tipologie di seguito elencate come riferimento:

- imballaggi primari e secondari di varia composizione (cartone, plastica, legno, metallo, vetro, compositi e misti) – CER 1501;
- frazioni merceologiche similari agli imballaggi (carta e cartone, vetro, plastica, metallo, legno) – CER 2001;
- scarti da cucine e mense - CER 200108;
- scarti da giardini e parchi - CER 200201;
- scarti da lavorazioni alimentari - CER 020304 – 020601;
- scarti della lavorazione del legno - CER 030105;
- scarti di prodotti tessili e dell'abbigliamento - CER 200110 – 200111;
- apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso - CER 200136;
- medicinali scaduti - CER 200132;
- pile alcaline tipo stilo e a bottone - CER 200134;
- rifiuti ingombranti - CER 200307;
- rifiuti urbani non differenziati - CER 200301.

Non sono assimilati ai rifiuti urbani gli imballaggi ed i rifiuti da imballaggi terziari, come definiti dal comma 1, lett. d) dell'art. 218 del D. Lgs. 152/06.

Rientrano nei "rifiuti urbani non differenziati assimilati" i rifiuti provenienti da utenze specifiche merceologicamente simili ai rifiuti domestici per i quali non sono attivati circuiti di raccolta differenziata poiché non valorizzabili ma avviabili a smaltimento. Tali rifiuti devono inoltre rispondere ai seguenti criteri di qualità:

- a) non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;
- b) devono presentare compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento specifico o smaltimento cui il Comune è autorizzato a conferire, secondo le previsioni regionali e provinciali;
- c) non devono presentare caratteristiche qualitative tali da generare dispersioni durante la fase di raccolta, come ad esempio:
  - ✓ consistenza non solida;
  - ✓ produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
  - ✓ fortemente maleodoranti;
  - ✓ eccessiva polverulenza;
- d) siano ammissibili allo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi, così come definiti dal D. Lgs. n.36/2003;
- e) non siano classificati come pericolosi.

Nell'ambito dei rifiuti di cui all'articolo 2, lettera g) del decreto Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, sono inoltre considerati assimilati agli urbani i seguenti rifiuti sanitari, diversi dai rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e non a rischio infettivo:

- a) rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- b) rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive, per i quali sia ravvisata clinicamente dal medico che li ha in cura una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che abbiano le caratteristiche qualitative e quantitative indicate nel presente articolo;
- d) rifiuti da attività di spazzamento;
- e) rifiuti costituiti da indumenti e lenzuola monouso;
- f) rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- g) gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, pannolini pediatrici e pannoloni, contenitori e sacche utilizzate per le urine;
- h) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani.

## b) Criteri quantitativi

I criteri quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani vengono stabiliti tenendo conto:

- dei principi di efficacia, efficienza ed economicità;
- del principio di similitudine alle produzioni da luoghi o locali domestici;
- della priorità alle esigenze di istituzioni, uffici e collettività pubbliche;
- della capacità tecnica ed organizzativa del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- della programmazione della gestione dei rifiuti urbani a livello di Ambito Territoriale Ottimale, di cui all'art. 200 del D.Lgs. 152/06, o comunque a livello regionale secondo le disposizioni della Regione Autonoma della Sardegna.

I criteri sono suddivisi: *in criteri generali e specifici di assimilazione quantitativa*. I primi indicano i limiti generali di tipo quantitativo, in base ai quali i rifiuti di una utenza possono rientrare o meno tra i rifiuti assimilati per quantità; i secondi dettagliano i limiti per le frazioni merceologiche specifiche inserite nell'elenco dei rifiuti assimilati per qualità.

### b1) Criteri generali di assimilazione quantitativa

Ai fini dell'assimilazione non sono considerati urbani i rifiuti provenienti da esercizi commerciali con superficie di vendita come definita dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 114 del 1998, eccedente il limite di **1.000 mq**.

Sono sempre considerati urbani i rifiuti derivanti dalle operazioni di giardinaggio di aree di pertinenza dei locali o luoghi destinati a civile abitazione e quelli derivanti dalla cura e manutenzione del verde pubblico, se conferiti nel rispetto delle modalità indicate nel titolo II del presente Regolamento.

Sono inoltre considerati assimilati, se conferiti secondo le modalità indicate nel titolo II del presente Regolamento, i rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde privato proveniente da luoghi o locali diversi da quelli di civile abitazione, qualora la superficie a verde non superi **300 mq**.

Non sono assimilati agli urbani i rifiuti ingombranti provenienti da utenze speciali, ad eccezione di arredi dismessi e RAEE analoghi per natura a quelli originati dai nuclei domestici, nel rispetto dei limiti quantitativi riportati nei criteri specifici.

Sono considerati assimilati, indipendentemente dalle quantità prodotte, i rifiuti non ingombranti provenienti da istituzioni, uffici e collettività pubbliche. Rientrano in questo criterio anche i rifiuti di mense di organismi pubblici, quali istituzioni universitarie, scuole, strutture ospedaliere pubbliche del servizio sanitario nazionale.

### b2) Criteri specifici di assimilazione quantitativa

Fatte salve le norme riportate nei criteri generali di assimilazione quantitativa, sono considerati urbani i seguenti rifiuti assimilati per qualità se prodotti nei limiti quantitativi riportati in tabella.

Frazione Merceologica	Codice CER	Valore base di quantità conferibile (mc/settimana)	Limite quantitativo medio annuo (mc/anno)
Imballaggi primari in vetro	20 01 02 - 15 10 07	1	50
Carta e cartone e imballaggi primari di carta e cartone	15 01 01 - 20 01 01	1	50
Plastica e imballaggi primari in plastica	15 01 02 - 20 01 39	1	50
Imballaggi secondari cellulose e plastici	15 01 02 - 15 01 02	2	100
Imballaggi in metallo di piccola dimensione	15 01 04	0,25	12,5
Imballaggi secondari in legno	15 01 03	2	100
Imballaggi primari e secondari in materiali compositi	15 01 05	1	50
Manufatti o loro parti in metallo	20 01 40	-	10
Manufatti o loro parti in legno	20 01 38	-	10
Scarti organici da cucine e mense di titolarità privata	20 01 08	1	50
Rifiuti da giardini dell'utenza privata non domestica	20 02 01	< 300 mq (*)	
Scarti da lavorazioni alimentari	02 03 04 - 02 06 01	0,25	12,5
Scarti della lavorazione del legno	03 01 05	0,12	6
Scarti di prodotti tessili e dell'abbigliamento	20 01 10 - 20 01 11	-	1
RAEE analoghi alla provenienza da nuclei domestici	20 01 36	-	5
Rifiuti ingombranti diversi dai RAEE analoghi alla provenienza domestica	20 03 07	-	5

Medicinali scaduti	20 01 32	-	0,05
Pile alcaline tipo stilo e a bottone	20 01 34	-	0,05
Rifiuti urbani non differenziati	20 03 01	1	50
<i>(*) limite quantitativo riferito alla dimensione dell'area di pertinenza attrezzata a giardino privato</i>			

Il limite quantitativo di riferimento è quello relativo al conferimento settimanale; il limite su base annua è riportato a titolo indicativo e diventa il riferimento laddove non può essere indicato il limite settimanale.

I rifiuti, nei limiti quantitativi suindicati, sono considerati assimilati se rispettano le modalità di conferimento stabilite dal titolo II del presente Regolamento.

Se la produzione eccede i limiti indicati, i rifiuti sono considerati speciali e non possono in alcun modo essere inseriti nel flusso dei rifiuti urbani, neanche come quota parte fino al limite di riferimento.

### **c) Procedure di accertamento dei requisiti per l'assimilazione**

In generale i rifiuti speciali non possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta e trasporto senza preventiva e specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione. I soggetti produttori di rifiuti speciali, presumibilmente assimilabili agli urbani secondo le indicazioni del presente Regolamento, possono avanzare istanza di assimilazione ai competenti uffici comunali.

La richiesta di cui al di cui sopra deve essere accompagnata da:

- a) Documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:
  1. ramo di attività dell'azienda e sua classificazione industriale, artigianale, commerciale, di servizio;
  2. specificazione dell'attività svolta;
  3. tipologia del rifiuto prodotto;
  4. quantitativi volumetrici e ponderali settimanali, mensili e annui dei rifiuti prodotti, suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche, previsti nei criteri di assimilazione;
  5. dati relativi all'ingombro, alla pezzatura media e al peso specifico del rifiuto;
  6. superfici di formazione del rifiuto o superfici di formazione delle diverse tipologie di rifiuto;
  7. superfici aziendali complessive;
  8. numero di addetti complessivi;
  9. numero di addetti preposti alle attività manifatturiere che danno luogo alla formazione dei rifiuti che si ipotizzano come "speciali".
- b) Elaborati planimetrici comprensivi dell'area cortilizia, recanti l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilati agli urbani e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani.

## **Art. 9. Competenze del Comune**

Il Comune concorre, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto individuato dalla Regione ai sensi del comma 186-bis dell'art. 2 della legge 191/2009, il Comune continua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme previste dalle norme statali e comunitarie sull'affidamento dei servizi pubblici locali, in coerenza con le indicazioni dei bacini di raccolta del Piano provinciale, redatto in ottemperanza alle disposizioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani.

Il Comune concorre a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con il presente Regolamento.

Il Comune fornisce alla Regione, alla Provincia e all'Ente Locale che sovrintende al servizio di raccolta nel bacino ottimale, tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da essi richieste.

La privativa comunale non si applica:

- alle attività di recupero dei rifiuti speciali di cui al D. Lgs. 152/06;
- alle attività di recupero dei rifiuti speciali assimilati non convenzionati con l'Amministrazione Comunale, che il produttore dimostra di aver avviato al recupero autonomamente.

## **Art.10. Il soggetto gestore**

Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dalle normative nazionale e regionale in materia di organizzazione del servizio di raccolta e trasporto a livello unitario di Ambito territoriale ottimale, il Comune individua il soggetto gestore secondo le procedure di evidenza pubblica previste dall'ordinamento normativo vigente.

1. In via indicativa e non esaustiva e fatto salvo ogni altro compito previsto contrattualmente, unicamente per le finalità del presente Regolamento, il soggetto gestore è tenuto allo svolgimento diretto o indiretto, sul territorio comunale di raccolta, delle seguenti attività, alle quali lo stesso può provvedere direttamente o mediante soggetti terzi, nel rispetto della normativa inerente il sub-appalto:
2. la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati nelle fasi della raccolta, trasporto e conferimento a destinazione;
3. la gestione di servizi di pulizia e spazzamento delle strade e aree pubbliche e private ad uso pubblico, intendendosi queste ultime come aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta;
4. l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia nonché di smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
5. l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal Titolo II della parte IV del D. Lgs. 152/2006;
6. la gestione operativa dell'ecocentro comunale e dell'ecocentro mobile;
7. l'informazione e l'istruzione delle utenze circa le modalità e gli orari della gestione e della raccolta dei rifiuti, nonché sulle modalità di ispezione e controllo del rispetto delle norme vigenti e del Regolamento;
8. la verifica ed il controllo del corretto conferimento del materiale da parte degli utenti, con l'obbligo di segnalare le anomalie riscontrate al Servizio Ambiente e/o alla Polizia Locale;
9. l'individuazione delle nuove tipologie di rifiuto proposte in conferimento dalle utenze domestiche presso l'ecocentro, l'organizzazione della raccolta, l'informazione e l'istruzione delle utenze circa le modifiche delle tipologie dei rifiuti conferibili presso l'ecocentro e previsti nella tabella del successivo art. 25;
10. la predisposizione del calendario dei servizi che deve contenere, in forma chiara, orari e frequenza del servizio di raccolta, modalità di ritiro ingombranti, orari di apertura dell'ecocentro;
11. l'attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare.

E' inoltre previsto un sistema finalizzato al monitoraggio continuo sia del livello di gradimento del servizio percepito dagli utenti che delle eventuali criticità segnalate. Nello specifico, con il termine *customer satisfaction*, che tradotto significa soddisfazione del cliente, si indica generalmente un articolato processo volto a rilevare il grado di soddisfazione di un cliente/utente nell'ottica del miglioramento del prodotto/servizio offerto. Il concetto di soddisfazione è strettamente collegato alle aspettative esplicite e latenti del cliente/utente e alla percezione della qualità del prodotto/servizio. In ambito pubblico più che di *customer satisfaction* si parla di *citizen satisfaction*, cioè della soddisfazione del cittadino, inteso come cliente o utente di un determinato servizio. Per ottenere i risultati di cui sopra, l'indagine di *citizen satisfaction* è lo strumento per eccellenza formalmente riconosciuto anche dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Una prima indagine è stata svolta preventivamente all'avvio del nuovo appalto e le indicazioni ottenute da questa prima indagine devono però essere alimentate con analoghe attività da realizzarsi nel corso dell'appalto: una a metà del periodo d'appalto e l'altra alla fine dello stesso.

I target principali di analisi e valutazione di periodo saranno:

- individuare le priorità del cittadino;
- misurare il grado di pulizia/igiene percepito;
- misurare la soddisfazione rispetto al servizio di pulizia/igiene erogato nel Comune;
- rilevare la conoscenza e le opinioni sul sistema di raccolta rifiuti;
- misurare la sensibilità dei cittadini al tema della raccolta differenziata;
- rilevare le criticità in essere e proporre eventuali soluzioni;
- individuare spunti per migliorare la qualità del servizio di raccolta rifiuti erogato;
- misurare la *citizen satisfaction* rispetto alla comunicazione cittadino-comune di Carbonia.

In maniera programmata sarà sottoposto ogni anno ad un campione di 500 utenze un questionario di 10 domande, finalizzato a monitorare il livello di qualità percepito del servizio di igiene urbana e a raccogliere pareri e/o valutazioni relativamente a particolari tematiche inerenti il servizio erogato. Il questionario sarà periodicamente ed a campione sottoposto anche agli utenti che chiamano al numero verde, che accedono al contact-center, che navigano sul portale web, che vengono ricevuti presso gli info-point, ecc, effettuando pertanto il monitoraggio non solo in maniera massiva e puntuale in un momento specifico dell'anno, bensì verificandone anche lo scostamento o il differente andamento rispetto tutto l'arco dello stesso. Utilizzando questi ultimi canali, infine, saranno condotti dei monitoraggi su categorie o tipologie di utenze specifiche al fine di condurre verifiche di *customer satisfaction* mirate. I risultati del questionario annuale saranno presentati mediante una riunione specifica con l'Amministrazione.

## **Art.11. Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilati**

Tutte le attività di conferimento previste al Titolo II del presente Regolamento per i rifiuti urbani e ad essi assimilati risultano di competenza dei produttori degli stessi.

I soggetti produttori e gli utenti in genere sono tenuti al rispetto delle norme di conferimento dei rifiuti con specifico riferimento agli orari indicati esplicitamente nel contratto di servizio e nella carta dei servizi o in apposito disciplinare tecnico richiamato nel contratto di servizio e nella carta dei servizi.

## **Art. 12. Obblighi degli operatori ecologici**

Tra gli obblighi del personale addetto ai servizi pubblici di igiene ambientale rientrano i seguenti doveri:

- limitare l'accesso ad immobili e proprietà private ai soli luoghi e locali necessari per lo svolgimento del servizio;
- segnalare tempestivamente al Servizio Ambiente e/o alla Polizia Locale ogni violazione alle disposizioni del presente Regolamento ed alle altre norme in materia di rifiuti di cui venga a conoscenza;
- indossare l'uniforme fornita dal gestore del servizio durante l'orario di lavoro.

# **TITOLO II NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI**

## **Art.13. Prescrizioni generali e zone di raccolta**

La gestione dei rifiuti urbani deve perseguire l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.

La raccolta dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e pertanto l'Amministrazione Comunale (o l'Ente sovracomunale titolare del servizio associato) è impegnata ad assicurarla in tutto il suo territorio.

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi assimilati viene effettuato entro il perimetro dell'intero territorio comunale anche se con frequenze ed orari differenti.

In tutto il territorio servito, la raccolta dei rifiuti è effettuata e programmata per zone e per tipi di raccolte in orari e giorni fissi prestabiliti, dei quali sono informate le utenze interessate. Tutte le raccolte avvengono con una frequenza tale da permettere il conferimento continuo di normali quantitativi di rifiuti da parte dell'utente.

Nei casi in cui le utenze siano difficilmente raggiungibili (es.: tratti di strada a fondo cieco particolarmente impervi, tali da impedire o rendere difficoltoso il transito e le manovre dei mezzi operativi; località o nuclei abitativi non stabilmente presenti), può essere stabilito dall'Amministrazione il vincolo di esclusivo conferimento presso il centro comunale di raccolta o una modalità di raccolta domiciliare che rimoduli le frequenze e le tipologie di contenitori domiciliari di raccolta, con il ricorso, solo in via residuale e a seguito di specifica valutazione da parte del Servizio Ambiente del Comune di Carbonia, al ricorso a contenitori stradali stabilmente ubicati sul territorio senza presidio.

Tutti gli utenti sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente, organizzando, anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze, modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento secondo le modalità stabilite nei successivi articoli del presente Regolamento.

È consentito il riutilizzo degli scarti alimentari domestici e dei rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde tramite compostaggio domestico, negli orti e nei giardini privati, purché non arrechi pregiudizio alla salute pubblica o all'ambiente.

È vietata la combustione di rifiuti, sia in area pubblica che privata.

### **Standard minimi di servizio**

Le modalità esecutive del servizio di igiene urbana sono contenute e disciplinate nel contratto d'appalto con il soggetto gestore. In ogni caso devono essere garantiti i seguenti standard minimi:

- in generale, le frequenze di servizio minime garantite per ciascuna frazione merceologica sono con cadenza quindicinale sull'intero territorio comunale; frequenze inferiori a quella quindicinale possono essere stabilite per circuiti di raccolta territoriale di frazioni merceologiche particolari o qualora la struttura dell'assetto urbano permetta una riduzione della frequenza senza causare difficoltà nella gestione domiciliare delle frazioni merceologiche;

- per la frazione umida la frequenza di servizio minima garantita è con cadenza pari a due volte la settimana elevabile a tre volte la settimana nel periodo estivo (giugno-settembre);
- la raccolta dei rifiuti, di qualunque genere, di norma viene effettuata a partire dalle ore 6,00 nei giorni di raccolta. Qualora per motivazioni diverse la raccolta dovesse subire un ritardo, sia nell'orario di inizio, che nel corso delle operazioni, il soggetto gestore dovrà tempestivamente avvisare il Servizio Ambiente dell'Amministrazione;
- l'ecocentro deve risultare operativo almeno 18 ore alla settimana, distribuite su minimo tre giorni di servizio;
- il servizio di spazzamento delle strade deve essere garantito con la frequenza precisata nel contratto di servizio;
- devono essere garantiti servizi specifici in occasione delle principali festività, sagre, manifestazioni ricorrenti, mercati ambulanti, ecc.;
- il soggetto gestore deve rendere disponibile agli utenti un riferimento telefonico - numero verde per chiarimenti in merito al servizio;
- il soggetto gestore deve promuovere iniziative di informazione dell'utenza circa le finalità e le modalità di svolgimento dei servizi integrati di gestione dei rifiuti.

#### **Art.14. Modalità generali di conferimento dei rifiuti**

Nel rispetto di quanto indicato nel Piano regionale, l'obiettivo dell'Amministrazione è attivare e consolidare sistemi di raccolta integrati, con assoluta priorità all'attivazione delle raccolte domiciliari, considerate come sistema valido per poter adempiere per intero al dettato normativo nell'ottica del conferimento responsabilizzato. Per tale motivo sono privilegiate le raccolte su chiamata per alcune frazioni particolari (ingombranti, scarti verdi) ed i conferimenti domiciliari con busta semi-trasparente, in coerenza con le indicazioni del garante della privacy.

Nel rispetto dei principi generali contenuti nel presente Regolamento, il soggetto gestore e l'Amministrazione individuano le modalità di conferimento delle diverse frazioni merceologiche per zone e per singole utenze.

Il conferimento dei rifiuti costituisce la fase con cui i rifiuti vengono portati dagli utenti del servizio all'esterno della proprietà immobiliare da questi utilizzata o delle relative pertinenze, nel rispetto delle modalità previste dal presente Regolamento per ciascuna frazione di rifiuto, per consentire al soggetto gestore l'effettuazione delle successive fasi di gestione del ciclo dei rifiuti.

Sono da considerarsi quali aree esterne alla proprietà immobiliare le strade pubbliche e le strade private di consolidato uso pubblico ovvero strade, ancorché esclusivamente private, il cui accesso non sia interdetto da sistemi di chiusura.

Nei casi di raccolta domiciliare l'utente ha l'obbligo di collocare i contenitori per rifiuti all'interno di aree private di pertinenza. È compito dell'utente posizionare i sacchetti o contenitori individuali, ben chiusi, all'esterno delle proprietà immobiliari come sopra indicato.

Il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, e comunque i condomini in solido fra loro, hanno l'obbligo di consentire il posizionamento dei contenitori per rifiuti all'interno delle aree private di pertinenza, negli spazi ritenuti idonei da parte del gestore del servizio, che rimane proprietario dei contenitori.

Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti conferiti nei contenitori e/o sacchi interni agli stabili, il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato e comunque i condomini in solido fra loro, hanno l'obbligo di esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti dal gestore del servizio sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza. Tali contenitori dovranno essere tenuti all'interno della proprietà delle singole utenze ed esposti soltanto dopo le ore 21 della sera che precede il giorno della raccolta, o comunque entro l'orario di inizio del servizio del giorno stesso, e riporli all'interno delle pertinenze singole o condominiali entro il termine della giornata in cui è avvenuto il servizio di raccolta.

Riguardo gli edifici ed aree condominiali, ove tecnicamente possibile, saranno determinate le modalità di conferimento dei rifiuti all'interno delle pertinenze intese quali aree esterne ai sensi del presente articolo, evitandone l'esposizione su suolo pubblico. Nel caso dovrà essere consentito al soggetto gestore l'accesso alle aree esterne condominiali per le operazioni di svuotamento dei contenitori, garantendo uno spazio circostante idoneo per la manovra degli automezzi del servizio, in particolare evitando il parcheggio di veicoli a fianco o in prossimità dei contenitori e mantenendo libere le viabilità di accesso/recesso dall'area. Allo scopo, è previsto il coinvolgimento del soggetto gestore e dell'amministratore di condominio al fine di determinarne le modalità anche di apertura/chiusura dei sistemi presenti. In alternativa, la proprietà e/o l'amministratore dello stabile devono garantire, a propria cura e spese, la movimentazione dei contenitori secondo quanto stabilito al paragrafo precedente.

Risulta tra i compiti del soggetto gestore la pulizia delle aree individuate dall'Amministrazione nonché la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi in area pubblica.

Nel caso di collocazione dei contenitori su suolo pubblico, a parziale deroga di quanto disposto in relazione alla pulizia delle aree pubbliche, la pulizia dell'area di pertinenza dei contenitori come individuata dall'autorizzazione, compete all'amministratore, laddove nominato, e comunque ai condomini in solido fra loro.

Il soggetto gestore provvederà ad organizzare la raccolta e il trasporto dei rifiuti con mezzi adeguati, le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione saranno tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza.

Tutti i contenitori sono assegnati alle utenze a titolo di comodato. L'utente è tenuto ad utilizzarli solo per le operazioni di conferimento previste dal presente regolamento, mantenendo i medesimi puliti e in buono stato di conservazione. Nel caso di rottura o perdita di efficienza, l'utenza contatterà il gestore per valutare l'eventuale sostituzione. L'amministratore del condominio è tenuto a far osservare ai singoli condomini le disposizioni dell'Amministrazione Comunale e del gestore del servizio ed a segnalare tempestivamente eventuali comportamenti difforni. Gli utenti sono tenuti a mantenere i contenitori e rispondono, salvo comprovata esclusione di responsabilità, dell'asportazione o del danneggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti a loro affidati.

Il conferimento dei rifiuti avviene con diverse modalità, distinte per tipologia di rifiuto conferito e per tipologia di utenza servita.

Le utenze non domestiche grandi produttrici verranno dotate di contenitori di capacità adeguata alle esigenze, stabilite ad inizio del servizio. Tali contenitori dovranno essere tenuti all'interno della proprietà delle singole utenze ed esposti soltanto dopo le ore 21 della sera che precede il giorno della raccolta o comunque entro l'orario di inizio del servizio del giorno stesso. Ad operazioni di svuotamento avvenute, le utenze dovranno provvedere al ritiro dei contenitori per riporli entro gli spazi di propria pertinenza entro le ore 13.

Nelle nuove edificazioni devono essere previste apposite aree di pertinenza private, recintate, destinate al posizionamento dei contenitori, facilmente accessibili dagli operatori del gestore, anche attraverso viabilità privata dedicata. Negli edifici esistenti, in caso di mancanza di idonei e sufficienti spazi per il collocamento dei contenitori, tali aree devono essere realizzate modificando aree di pertinenza condominiale destinate a verde o ad altri usi, conformemente a quanto previsto dal Regolamento edilizio. Gli spazi devono avere le seguenti caratteristiche:

- risultare facilmente accessibili, preferibilmente a confine con le strade di accesso e comunque il più possibile vicino agli accessi diretti su strada, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti e la movimentazione dei contenitori;
- la superficie deve essere piana e preferibilmente pavimentata e deve essere priva di barriere architettoniche onde consentire l'accessibilità ad utenti disabili;
- lo spazio interno di manovra deve essere adeguato alla movimentazione dei contenitori;
- il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio od ostacolo al passaggio nelle stesse pertinenze dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private.

Nei casi in cui per l'utenza domestica e non domestica sussista l'impossibilità tecnica, debitamente accertata dal Servizio Ambiente, di collocazione dei contenitori in area privata, i contenitori medesimi potranno essere posizionati su suolo pubblico o su aree private a contatto con il suolo pubblico previa acquisizione di autorizzazione da parte dello stesso Ufficio, da rilasciare anche in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli stabiliti dal Codice della Strada. Qualora l'area sulla quale sono collocati i contenitori sia pubblica o privata ad uso pubblico, l'utente deve inoltre richiedere ed acquisire dall'Amministrazione Comunale l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per la durata del servizio di raccolta dei rifiuti con modalità porta a porta. In ogni caso le autorizzazioni potranno essere condizionate:

- alla realizzazione, a carico dell'utenza, di apposita schermatura con tipologia e materiali approvati con specifica determinazione dirigenziale e definiti anche con specifico riferimento alla collocazione sul territorio;
- alla fornitura, a carico del gestore del servizio, di contenitori dotati di chiave.

Per quanto riguarda i criteri di igiene va rispettata una distanza di mt. 2 in orizzontale rispetto alle aperture degli edifici. I contenitori del rifiuto indifferenziato e dell'organico non devono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di esclusiva pertinenza delle unità abitative; nel caso in cui non sussistano alternative alla collocazione dei contenitori il Servizio Ambiente può autorizzare deroghe alle succitate prescrizioni. Sono comunque fatte salve eventuali specifiche disposizioni/indicazioni impartite da normative o circolari statali e/o regionali.

Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono posizionati i contenitori, è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti. Gli oggetti o i veicoli che si trovano in dette

condizioni sono soggetti a rimozione forzata, oltre all'applicazione nel caso di specie, della sanzione pecuniaria a carico del responsabile.

**E' vietato** agli utenti o a qualsiasi persona lo spostamento, anche temporaneo, dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare all'Amministrazione Comunale, che la valuterà congiuntamente con il gestore del servizio, motivata richiesta (Art. 46 p. 9) .

Per il regolare svolgimento dei servizi sono, inoltre, da evitare posizionamenti di contenitori in zone di difficile transito per condizioni e dimensioni della carreggiata (ad es. strade senza sbocco o non pavimentate).

Sono anche da evitare posizionamenti di contenitori qualora si intenda rispettare luoghi di interesse culturale, religioso ed ambientale, quali zone archeologiche, chiese, monumenti, musei o palazzi storici ed eventuali necessità di arredo urbano, pur rimanendo obbligatoria per tali zone l'effettuazione del servizio.

Qualora i rifiuti, al momento del conferimento o confezionamento, non siano conformi per natura a quanto previsto nel presente Regolamento, gli addetti al servizio possono astenersi dal raccogliarli. In tal caso il gestore del servizio provvederà ad applicare all'esterno del sacchetto o del contenitore un bollino di non conformità. L'utente dovrà provvedere al ritiro del rifiuto erroneamente conferito ed a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo confezionamento.

L'Amministrazione, direttamente o tramite il soggetto gestore o suoi incaricati, potrà eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori soltanto in forma selettiva e comunque nel rispetto delle norme sulla privacy, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento.

Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti, nel caso in cui l'utente non rispetti le prescrizioni del Regolamento, il gestore deve comunque ritirare i rifiuti conferiti, dopo aver richiesto l'intervento dell'autorità competente a rilevare l'infrazione dell'utente.

## **Art.15. Modalità di conferimento del rifiuto organico**

Il conferimento della frazione umida (organico) dei rifiuti urbani deve essere effettuato a cura degli utenti secondo le modalità e cadenza prestabilita comunicate alle utenze dal soggetto gestore ed in conformità con quanto disposto nell'articolo 14 del presente Regolamento.

Il conferimento dovrà essere effettuato in appositi sacchetti in materiale compostabile, rispondente alle norme UNI EN 13432, forniti dal soggetto gestore o di tipo simile, da inserire, ben chiuso, obbligatoriamente negli appositi contenitori rigidi individuali, forniti in dotazione, per il successivo ritiro in modalità "porta a porta".

Il rifiuto può essere anche conferito direttamente dall'utente presso l'ecocentro, nei limiti stabiliti dall'art. 25, purché il conferimento sia effettuato con i contenitori rigidi forniti in dotazione o con altro contenitore purché sia rigido e garantisca l'assenza di percolamento di liquidi all'esterno.

**È vietato** utilizzare sacchetti non compostabili (anche se biodegradabili) ed introdurre frazioni di rifiuto diverse.

Le utenze non domestiche che effettuano attività di trasformazione, somministrazione o vendita di alimenti che comportano una elevata produzione di rifiuto umido (alimentari, frutta e verdura, ristoranti, bar, alberghi, comunità, mense, ecc.), devono conferire i rifiuti in contenitori che saranno forniti dal soggetto gestore qualora gli stessi siano assimilati ai rifiuti urbani secondo quanto previsto nel presente Regolamento.

I residui di potatura dovranno, di norma, essere conferiti presso l'ecocentro. È possibile il conferimento della frazione vegetale all'interno del normale circuito di ritiro dell'organico solo in piccole quantità (fiori recisi, piccole piante da vaso), o in appositi circuiti domiciliari su chiamata purché la quantità non ecceda un volume indicativamente di 200-250 litri.

## **Art.16. Modalità di conferimento del rifiuto secco residuo (secco non riciclabile)**

Il conferimento della frazione secca residua (secco non riciclabile) dei rifiuti urbani deve essere effettuata a cura degli utenti secondo le modalità e cadenza prestabilita comunicate alle utenze dal soggetto gestore ed in conformità con quanto disposto nell'articolo 14 del presente Regolamento.

Il conferimento del rifiuto secco non riciclabile deve essere effettuato esclusivamente nei sacchetti a perdere semitrasparenti di colore grigio forniti dal soggetto gestore, da inserire, ben chiuso, obbligatoriamente negli appositi contenitori forniti in dotazione, per il successivo ritiro unicamente in modalità "porta a porta".

È prevista la fornitura, a tutte le utenze domestiche servite mediante la raccolta a sacco dedicato, di un mastello da 45 lt dotato di microchip che permette il conteggio e la registrazione dei conferimenti effettuati. Tale sistema permette la tracciabilità del rifiuto secco residuo conferito da ogni singola utenza direttamente durante la fase di raccolta dei rifiuti: ogni singolo operatore addetto alla raccolta sarà dotato di un lettore RFID in grado di memorizzare il codice di ciascun contenitore ed il tempo in cui avviene la raccolta. La lettura dei microchip presenti sui contenitori avviene quindi contestualmente al loro svuotamento. I lettori sono dotati di un



meccanismo di trasferimento dei codici dei contenitori, acquisiti durante la raccolta, verso il database del sistema, che sarà gestito direttamente dal gestore del servizio di igiene urbana. Incrociando tali dati con l'associazione tra i codici e gli utenti, effettuata in fase di distribuzione, il sistema consente di avere informazioni di dettaglio sul comportamento di ciascun utente relativamente alla differenziazione dei rifiuti. La lettura dei microchip avverrà esclusivamente qualora l'Amministrazione comunale autorizzerà il Gestore all'attivazione del "sistema".

L'obbligatorietà del conferimento del sacchetto grigio semitrasparente all'interno del mastello dotato di chip potrà venire meno solo se l'Amministrazione deciderà di sperimentare nuove modelli di raccolta e di tariffazione con più capienti sacchi con RFID.

**È vietato** introdurre: materiali recuperabili o riciclabili oggetto di raccolta differenziata, materiali incandescenti (braci, mozziconi di sigaretta, ecc.), oggetti di grosso volume.

**È vietato** conferire i rifiuti all'interno di sacchi non semitrasparenti.

## **Art. 17. Modalità di conferimento di carta e cartone**

I rifiuti riciclabili in materiale cartaceo sono indicativamente costituiti da giornali, riviste, carta utilizzata da uffici, sia privati che pubblici, carta grafica in genere nonché da tutti gli imballaggi in carta e cartone.

Rientrano in tale tipologia, inoltre:

- piatti bicchieri e imballaggi in carta/cartone monouso, anche qualora presentino minime tracce di cibo connaturate al loro utilizzo (ad esempio, residui di sugo, olio, dolci al cucchiaino, ecc.);
- "imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi" accoppiati con plastica ed eventualmente alluminio: cartoni per bevande e confezioni per altri prodotti alimentari. Sono esclusi gli articoli di imballaggio poliaccoppiati per il catering: piatti, bicchieri, vaschette con relativi coperchi.

Il conferimento della carta e cartone deve essere effettuata a cura degli utenti secondo le modalità e cadenza prestabilita comunicate alle utenze dal soggetto gestore ed in conformità con quanto disposto nell'articolo 14 del presente Regolamento.

Il materiale deve essere esposto in contenitore rigido o comunque confezionato in scatole di cartone, in buste di carta o impacchettato e legato con spago. In alternativa il materiale può essere esposto all'interno di contenitori di proprietà dell'utenza (secchi, cassette di legno o plastica, ecc.). In questo caso sarà compito dell'utenza ritirare immediatamente i contenitori di proprietà dalla pubblica via appena effettuato lo svuotamento.

Il materiale può essere conferito dall'utente presso l'ecocentro, avendo cura di effettuare una riduzione della volumetria per limitare l'ingombro.

**È vietato** esporre o conferire la carta-cartone in buste di plastica, così come l'introduzione di materiali diversi quali sacchetti in plastica o altri rifiuti, contenitori di prodotti pericolosi e carte sintetiche di ogni tipo.

**È vietato** introdurre carta o cartone nei contenitori per il "secco residuo".

## **Art.18. Modalità di conferimento della plastica**

Tra i rifiuti facenti parte della frazione riciclabile in plastica ci sono in primo luogo gli imballaggi in materiale plastico, come definiti dalla Direttiva 2004/12/CE e richiamati nell'allegato E alla parte quarta del D. Lgs. 152/06; indicativamente possono essere così individuati:

- contenitori in plastica vuoti;
- confezioni rigide o flessibili in plastica per alimenti;
- barattoli e vaschette in plastica;
- fascette in plastica per legature pacchi;
- altri imballaggi in plastica (cassette per ortaggi e carni);
- piatti e bicchieri in plastica monouso, anche qualora presentino minime tracce di cibo connaturate al loro utilizzo (ad esempio, residui di sugo, olio, dolci al cucchiaino, ecc.).

Fanno parte dei rifiuti riciclabili in plastica anche i manufatti in plastica (non catalogabili nei RAEE e negli ingombranti) anche se non direttamente rientranti nella definizione di imballaggi.

Il conferimento della plastica deve essere effettuata a cura degli utenti secondo le modalità e cadenza prestabilita comunicate alle utenze dal soggetto gestore ed in conformità con quanto disposto nell'articolo 14 del presente Regolamento.

Il conferimento dei materiali in plastica deve essere effettuato all'interno di in materiale plastico non biodegradabile semi- trasparente. A tale scopo gli utenti devono utilizzare prioritariamente i sacchetti in

materiale plastico forniti dal Gestore e, in subordine, sacchetti in materiale plastico semitrasparente di qualsiasi provenienza.

Il rifiuto può essere conferito direttamente dall'utente presso l'ecocentro purché adeguatamente confezionato in modo da evitare ingombro e percolamento di liquidi.

È prevista un'ulteriore raccolta settimanale per le utenze non domestiche ad elevata produzione di imballaggi cellullosici definiti "traccianti" quali film, pellicole, ecc.

È buona norma conferire i rifiuti di imballaggio in plastica svuotati e privi di residui evidenti del contenuto, appiattiti laddove possibile per ridurre l'ingombro nei contenitori.

**È vietato** introdurre materiali cartacei o comunque diversi dai materiali plastici precisati dal soggetto gestore.

**È vietato** conferire i rifiuti all'interno di sacchi non semitrasparenti.

**È vietato** introdurre la plastica nei contenitori per il "secco residuo".

## **Art.19. Modalità di conferimento del vetro e degli imballaggi metallici**

I rifiuti facenti parte della frazione riciclabile comprendente il vetro e gli imballaggi metallici, meglio specificati nella documentazione fornita dal soggetto gestore alle utenze, possono essere così individuati:

- rifiuti di vetro;
- contenitori in vetro di prodotti per l'igiene personale o per la pulizia della casa, anche etichettati con simboli tossico, infiammabile o irritante purché vuoti e non contaminati dai materiali pericolosi precedentemente contenuti;
- contenitori e bombolette vuote in materiale ferroso e non ferroso che non abbiano contenuto vernici;
- lattine per bevande e scatolame per alimenti;
- contenitori in metallo di prodotti per l'igiene personale o per la pulizia della casa purché completamente svuotati;
- imballaggi in genere in metallo e banda stagnata;
- barattoli e vaschette in alluminio e pellicole in alluminio;
- chiusure metalliche per vasetti, tappi corona.

Il conferimento del vetro e degli imballaggi metallici deve essere effettuata a cura degli utenti, negli appositi contenitori forniti in dotazione, secondo le modalità e cadenza prestabilita comunicate alle utenze dal soggetto gestore ed in conformità con quanto disposto nell'articolo 14 del presente Regolamento.

È buona norma conferire gli imballaggi e accessori in acciaio/alluminio e gli imballaggi in vetro svuotati dal loro contenuto o da residui di organico. Laddove possibile, è consigliato appiattire gli imballaggi e gli accessori in alluminio per ridurre l'ingombro nei contenitori.

**Non possono** essere conferiti in raccolta differenziata: i rifiuti urbani e assimilati di imballaggio in acciaio, alluminio e vetro contenenti sostanze pericolose o nocive; i rifiuti urbani e assimilati di imballaggio multimateriale a prevalenza alluminio.

**È vietato** introdurre gli imballaggi e accessori in acciaio/alluminio e gli imballaggi in vetro nei contenitori per il "secco residuo".

## **Art. 20. Conferimento di rifiuti di pile e batterie**

I rifiuti di pile e batterie sono così individuati:

- pile a bottone;
- pile stilo;
- batterie per attrezzature elettroniche.

Tali rifiuti devono essere conferiti sfusi negli appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni da cui derivano i rifiuti raccolti o di beni attinenti (negozi, supermercati, ecc.).

Il gestore del servizio avrà il compito di gestire e mantenere in efficienza i contenitori, ancorché forniti in dotazione alle utenze di riferimento per l'esposizione.

**È vietato** introdurre, o riporre a fianco dei contenitori, accumulatori al piombo (ad esempio, batterie auto) che devono essere consegnati all'ecocentro nelle modalità indicate al seguente art. 25.

Il conferimento verrà effettuato a cura dell'utente nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 14.

## **Art. 21. Conferimento di rifiuti di farmaci e presidi medico chirurgici**

I rifiuti di farmaci e presidi medico chirurgici sono così individuati:

- farmaci;
- fiale per iniezioni inutilizzate;
- disinfettanti.

Tali rifiuti devono essere conferiti negli appositi contenitori riportanti la scritta "Raccolta medicinali scaduti", privi dell'imballaggio esterno non contaminato, ove ciò non pregiudichi la sicurezza delle successive attività di raccolta, trasporto e smaltimento, e posti presso le farmacie ed altre strutture all'uopo identificate (poliambulatori pubblici e privati, ecc...).

Il gestore del servizio avrà il compito di gestire e mantenere in efficienza i contenitori ancorché forniti in dotazione alle utenze di riferimento per l'esposizione.

Il conferimento verrà effettuato a cura dell'utente, evitando sgocciolamento di liquidi e nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 14.

## **Art. 22. Conferimento di rifiuti costituiti da contenitori etichettati T o F o Xi (tossici o infiammabili o irritanti)**

I rifiuti costituiti da contenitori di sostanze tossiche o infiammabili o irritanti (etichettati T, F, Xi), sono così individuati:

- contenitori metallici o plastici di vernici e solventi o altri materiali infiammabili;
- bombolette a propellente gassoso;
- contenitori di sostanze tossiche (es. insetticidi).

Tali rifiuti devono essere conferiti negli appositi contenitori localizzati presso diverse strutture commerciali e presso l'ecocentro.

## **Art. 23. Conferimento di rifiuti ingombranti, RAEE e beni durevoli**

I rifiuti ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta, né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.

Il conferimento e l'asportazione hanno luogo secondo modalità indicate dal soggetto gestore e comunque i rifiuti potranno essere conferiti direttamente dalle utenze domestiche presso l'ecocentro.

Al fine di agevolare il conferimento da parte dell'utenza, il soggetto gestore è tenuto ad attivare un numero verde per il servizio di ritiro degli ingombranti e per l'informazione all'utenza. Tale obbligo è disciplinato nel contratto di servizio.

Su richiesta dell'interessato il gestore provvede alla raccolta di tali rifiuti al domicilio dell'utente tramite apposito servizio su chiamata. In questo caso sarà compito dell'utenza stoccare il materiale su suolo pubblico in adiacenza all'abitazione nella fascia oraria indicata dal gestore stesso, purché in modo ordinato ed evitando che il materiale possa produrre dei percolati. L'esposizione dovrà avvenire per il tempo necessario al fine di garantire ottimali condizioni igienico-sanitarie per le operazioni di ritiro.

I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, denominati RAEE, così come individuati dall'allegato 1 A del D. Lgs. 25 luglio 2005 n. 151, sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- grandi elettrodomestici;
- piccoli elettrodomestici;
- apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni;
- apparecchiature di consumo;
- apparecchiature di illuminazione;
- strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni);
- giocattoli ed apparecchiature per lo sport e per il tempo libero;
- dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati);
- strumenti di monitoraggio e di controllo;
- distributori automatici.

Tali apparecchiature elettriche ed elettroniche, ad esaurimento della loro durata operativa, possono essere consegnate dalle utenze domestiche ad un rivenditore, contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, oppure essere conferiti al gestore del servizio secondo modalità prestabilite. In particolare detti rifiuti possono essere conferiti direttamente dagli utenti presso l'ecocentro nella misura indicata nell'art. 25. Il conferimento è ammesso durante gli orari di apertura del centro di raccolta, avendo cura di evitare che il bene possa produrre sgocciolamento di liquidi nelle operazioni di consegna.

**È vietato** il deposito di qualsiasi materiale esternamente all'ecocentro, in quanto costituisce abbandono di rifiuti ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Su richiesta specifica dell'utente, anche i RAEE potranno essere ritirati a domicilio con servizio su chiamata secondo le modalità e precauzioni già elencati per la consegna dei rifiuti ingombranti.

I RAEE di origine commerciale, industriale o istituzionale, analoghi per natura e quantità a quelli originati dai nuclei domestici, rientrano, ai sensi della lettera o) dell'art. 3 del D.Lgs. 151/05, nella definizione di "RAEE provenienti dai nuclei domestici" se ricompresi nei limiti quantitativi dei criteri di assimilazione di cui all'art. 8. Essi possono essere conferiti dalle utenze, nella misura stabilita dall'art. 25, esclusivamente presso l'ecocentro comunale, che si configura come "centro di raccolta comunale di RAEE", in adempimento al dettato di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art.6 del D. Lgs. 151/05.

I RAEE diversi da quelli citati al capoverso precedente ("RAEE professionali") non possono essere conferiti all'ecocentro, salvo che l'Amministrazione non ritenga di dover stipulare apposita convenzione con i produttori (o terzi che agiscono in loro nome) e che quantifichi anche la tariffa di conferimento. In tale eventualità, anche i produttori diversi dai "nuclei domestici" possono conferire i RAEE nell'ecocentro nel rispetto delle modalità descritte nei capoversi precedenti, ma sarà obbligo del soggetto gestore tenere separati tali flussi da quelli catalogati come urbani o ad essi assimilati.

## Art. 24. Raccolte aggiuntive

Nel calendario dei servizi verranno riportate, con le relative modalità di conferimento, tutte le eventuali raccolte aggiuntive attivate dal gestore quali:

- raccolta degli oli esausti;
- raccolta dei giocattoli;
- indumenti e tessuti, etc.

## Art. 25. Conferimento di rifiuti presso l'ecocentro

Presso l'ecocentro possono essere conferiti dalle utenze domestiche, in forma differenziata e nella misura massima ivi indicata, i rifiuti di cui alla successiva tabella, per alcuni dei quali è prevista anche una specifica raccolta sul territorio e descritta nei precedenti articoli dal 15 al 24. I soggetti autorizzati al conferimento sono gli iscritti TARI, oltre a quelli residenti nel territorio di competenza dell'ecocentro. Gli utenti sono tenuti a presentare un documento di identità in corso di validità dal quale si evinca la residenza.

Il soggetto gestore ha l'obbligo di tenere un registro degli accessi; l'utente conferente ha l'obbligo di firmare il registro.

Tabella 1		
Tipo di rifiuto	Codici CER	Quantità per utenza
Sostanza organica da rifiuto urbano	200108	250 litri/conf./settimana
Vetro ed imballaggi in vetro	200102 - 150107	20 pz/conferimento (vetro in bottiglie) 3 pz/conf. (vetro ingombrante)
Carta – Cartone ed imballaggi cellullosici	200101 - 150101	1 mc/conf./settimana
Plastiche ed imballaggi in plastica	200139 - 150102	1 mc/conf./settimana
Imballaggi in metallo di piccola pezzatura	150104	20 pz/conf./settimana
Legno e imballaggi in legno	200138 - 150103	3 pz/conf./settimana
Tessili ed imballaggi tessili	200111 - 150109	5 pz/conf./settimana
Imballaggi misti	150106	20 pz/conf./settimana
Abbigliamento	200110	10 pz/conf./giorno
Ingombranti metallici	200140	3 pz/ conf./settimana
Altri ingombranti	200307	3 pz/ conf./settimana
Elettrodomestici contenenti CFC	200123	1 pz/ conf./mese
Altre apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi	200135	1 pz/ conf./settimana
Altre apparecchiature fuori uso non contenenti componenti pericolose	200136	3 pz/ conf./settimana
Pile e batterie	200133 - 200134	1 pz/ conf./giorno (se riferito ad accumulatori)
Pneumatici usati	160103	4 pz/conf./mese
Medicinali scaduti	200132	1 kg/conf./settimana
Contenitori etichettati T o F	150110	1 kg/conf./settimana
Lampade al neon	200121	5 pezzi/settimana
Oli minerali esausti	200126	5 kg/conf./mese
Oli vegetali e animali	200125	2 kg/settimana

Rifiuti inerti	170107	0,2 mc/settimana
----------------	--------	------------------

Le modalità di conferimento sono riportate nello specifico regolamento di gestione dell'ecocentro. Il soggetto gestore ha facoltà di introdurre o modificare in qualsiasi momento le tipologie, le quantità e le modalità di raccolta dei rifiuti effettuata presso l'ecocentro, purché autorizzata dall'Amministrazione.

Fatto salvo il rispetto dei criteri di assimilabilità riportati nell'art. 8, i rifiuti non pericolosi prodotti da utenze non domestiche possono essere conferiti presso l'Ecocentro secondo i limiti riportati nella seguente tabella.

<b>Tabella 2</b>		
<b>Codici CER</b>	<b>Quantità per utenza</b>	<b>Quantità per utenza litri (*)/conf.</b>
Imballaggi primari in vetro	20 01 02 - 15 10 07	250
Carta e cartone e imballaggi primari di carta e cartone	15 01 01 - 20 01 01	250
Plastica e imballaggi primari in plastica	15 01 02 - 20 01 39	250
Imballaggi secondari cellulosici e plastici	15 01 02 - 15 01 02	360
Imballaggi in metallo di piccola dimensione	15 01 04	250
Imballaggi secondari in legno	15 01 03	360
Imballaggi primari e secondari in materiali compositi	15 01 05	250
Manufatti o loro parti in metallo	20 01 40	n° 3 pz/conf
Manufatti o loro parti in legno	20 01 38	n° 3 pz/conf
Scarti organici da cucine e mense di titolarità privata	20 01 08	250
Rifiuti da giardini utenza privata non domestica	20 02 01	1000
Scarti da lavorazioni alimentari (**)	02 03 04 - 02 06 01	250
Scarti della lavorazione del legno (**)	03 01 05	120
Scarti di prodotti tessili e dell'abbigliamento	20 01 10 - 20 01 11	n° 10 pz/conf
RAEE analoghi alla provenienza da nuclei domestici	20 01 36	n° 3 pz/conf
Rifiuti ingombranti di altra natura non classificabili nei precedenti	20 03 07	n° 3 pz/conf
Medicinali scaduti	20 01 32	5
Pile alcaline tipo stilo e a bottone e batterie per attrezzature elettroniche	20 01 34	5
<i>(*) espresso in litri salvo indicazione diversa</i>		
<i>(**) I rifiuti capitolo 020304 – 020601 – 030105 potranno essere accettati solo dai centri di raccolta autorizzati ai sensi della parte IV del D. Lgs. n. 152/2006</i>		

I quantitativi conferiti dalla singola utenza, devono essere annotati in volume e in peso (qualora l'ecocentro sia dotato di pesa) in specifico registro nel rispetto delle norme stabilite dal D.M. 8 agosto 2008 e ss.mm.ii. L'annotazione deve essere controfirmata dall'utenza.

Poiché i quantitativi conferiti presso l'ecocentro concorrono ai quantitativi massimi ammissibili per l'assimilabilità ai rifiuti, per le utenze non domestiche che intendono avvalersi del conferimento presso l'ecocentro è necessario che siano ridefiniti, per differenza, i quantitativi massimi conferibili nell'ambito dei circuiti territoriali e sia conseguentemente modulata la capacità dei contenitori forniti in dotazione e la frequenza di raccolta. Tale disposizione non si applica per i RAEE assimilati alla provenienza domestica, per i quali ai sensi dell'art. 24 è previsto esclusivamente il conferimento presso l'ecocentro, nonché per gli scarti di prodotti tessili e dell'abbigliamento (anch'essi conferibili solo presso l'ecocentro) e per medicinali e pile per i quali il conferimento è ammesso anche nei contenitori territoriali senza vincolo specifico salvo quello della non eccedenza della capacità disponibile del contenitore.

Per quantitativi inferiori a quelli sopra disciplinati si potranno utilizzare l'ecocentro mobile e gli ecopoint.

## **Art. 26. Mercatino del riuso finalizzato allo scambio e cessione a titolo gratuito di beni**

E' prevista la realizzazione e gestione mensile, in un'area o in uno stabile indicati dall'amministrazione comunale, di un mercatino del riuso finalizzato allo scambio e cessione a titolo gratuito di beni.

Il servizio è riservato alle utenze domestiche.

Il cittadino, nel momento in cui decide di eliminare un proprio bene ancora funzionante e in buono stato di conservazione –prevalentemente di tipo ingombrante o RAEE, quali ad esempio mobili, elettrodomestici, ecc.– ha due possibilità per farlo:

- a) Prenotare il servizio a chiamata di raccolta rifiuti ingombranti/RAEE;
- b) Recarsi presso l'ecocentro per il suo conferimento.

In entrambi i casi, qualora l'utente voglia aderire all'iniziativa, è prevista una strategia di intercettazione del bene prima che lo stesso diventi rifiuto.

- 1) Durante la prenotazione del ritiro l'operatore del contact center chiede se l'oggetto da smaltire è ancora funzionante, in buono stato di conservazione e pulito. In caso affermativo informa l'utente che se desidera l'oggetto può essere un "bene da riutilizzare" e quindi può essere esposto al "**Mercatino del riuso**".
- 2) All'atto del conferimento presso l'ecocentro il personale addetto alla ricezione chiede all'utente se desidera che l'oggetto venga smaltito oppure che entri nel circuito del riuso. In caso di risposta affermativa, e se l'oggetto possiede le caratteristiche richieste (funzionante, in buono stato, pulito), lo informa che è possibile cedere a terzi il bene evitando di smaltirlo in quanto ancora utilizzabile; diversamente l'oggetto entra nell'ecocentro, diventa rifiuto e segue la normale procedura di gestione prevista.
- 3) Il cittadino è a conoscenza dell'iniziativa e prenota la sua presenza al prossimo mercato del riuso.

La frequenza di realizzazione del mercatino sarà mensile.

Il mercatino, indicativamente, si svolgerà o dalle 9.00 alle 12.00 o dalle 14:30 alle 17:30, a scelta del Comune. Al termine del servizio, in caso di uso di area esterna, l'area sarà riportata allo stato iniziale rimuovendo le transenne e prevedendone la pulizia.

## **Art. 27. Trasporto dei rifiuti**

Fatte salve le autorizzazioni di cui all'art. 212 del D. Lgs. n. 152/2006, il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie secondo i principi generali di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nei territori comunali ambito della raccolta, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

Tutti i veicoli adibiti al sistema di raccolta sono dotati di sistema di geolocalizzazione. Tutte le informazioni generate dai GPS a bordo macchina sono accessibili alla Stazione Appaltante, che potrà in qualsiasi momento avere completo accesso alle stesse interrogando il sistema.

Il soggetto gestore potrà utilizzare l'ecocentro per la funzione di area attrezzata di raggruppamento, così come definita dal vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dal Piano provinciale, nel rispetto delle prescrizioni inerenti il divieto di utilizzo negli orari di apertura al conferimento diretto da parte dell'utenza, qualora il settore destinato alla funzione dell'area attrezzata non sia fisicamente separato dal settore destinato alla funzione di ecocentro.

In particolare l'area potrà essere utilizzata dal soggetto gestore per il trasferimento a distanza del rifiuto umido e delle frazioni valorizzabili, secondo le indicazioni specifiche riportate nel regolamento di gestione dell'ecocentro.

È ammesso il travaso in linea nel territorio dei rifiuti dai veicoli di raccolta leggeri a veicoli di capacità maggiore solo se funzionale alla razionalizzazione del servizio di raccolta nelle aree del centro urbano che presentano difficoltà di transito. Durante il travaso deve essere evitato lo scarico al suolo dei rifiuti e deve essere assicurata l'immediata pulizia del punto di travaso qualora si verificasse dispersione occasionale dei rifiuti.

È preferibile che il travaso in linea nel territorio dei rifiuti da veicoli di media capacità a veicoli pesanti di grande capacità, finalizzata alla razionalizzazione del trasporto a distanza, avvenga in area confinata (es. ecocentro o area attrezzata di raggruppamento o area di travaso) appositamente predisposta per questa funzione.

## **Art. 28. Particolari categorie di rifiuti**

### **1) Veicoli a motore**

Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 231 del decreto legislativo 152/2006 "Veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209", che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi dell'articolo 208 del suddetto Decreto. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.

Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai predetti centri, qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro.

I veicoli a motore o i rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927, 928, 929 e 923 del codice civile sono conferiti ai centri di raccolta nei casi e con le procedure determinate con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e delle Infrastrutture e dei Trasporti. Fino all'adozione di tale decreto, trova applicazione il decreto 22 ottobre 1999, n. 460.

## **2) Rifiuti dell'attività edilizia**

Fatto salvo quanto previsto al capoverso successivo, i rifiuti edili, quali i materiali provenienti da demolizioni e scavi, gli sfridi di materiale da costruzione di qualunque natura e composizione, le rocce e i materiali litoidi, i rifiuti considerati materiali inerti ai sensi della vigente normativa regionale, devono essere conferiti, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione e recupero autorizzati, utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

Limitatamente ai rifiuti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente dagli utenti domestici, è consentito il conferimento in appositi contenitori ubicati nel centro di raccolta, secondo di quanto indicato nell'art. 25 (Tabella 1).

I soggetti che intendano effettuare manutenzioni edili con asporto di materiali e sfridi possono preventivamente richiedere l'autorizzazione al posizionamento di uno o più cassoni su pubblico suolo. La richiesta dovrà contenere:

- a) le specifiche del cassone (scheda tecnica);
- b) la specifica delle misure che il proponente intende predisporre per la segnalazione dell'ingombro (cassone) e le misure a tutela dei cittadini durante le fasi di stazionamento, riempimento, scarico e trasporto del cassone;
- c) una proposta di ubicazione del cassone;
- d) le modalità di svuotamento (tempistica);
- e) eventuale contratto con impianto autorizzato al recupero e/o smaltimento.

I competenti uffici tecnici rilasceranno la relativa autorizzazione previa verifica delle autorizzazioni allo svolgimento dell'attività di manutenzione e congruità della documentazione presentata ed individueranno l'ubicazione del cassone.

Conclusa l'attività edile, il soggetto richiedente dovrà trasmettere copia dei formulari di identificazione dei rifiuti avviati al recupero e/o smaltimento.

## **3) Rifiuti provenienti da attività cimiteriale**

Ai rifiuti provenienti da attività cimiteriali, quali i rifiuti da esumazione ed estumulazione e i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali individuati dall'articolo 2, comma 1, lettere e) e f) del D.P.R. 254/2003, si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 12 e 13 dello stesso D.P.R. 254/2003.

Tutti gli altri rifiuti prodotti all'interno del cimitero sono avviati ai circuiti di raccolta differenziata attivati nel territorio.

## **Art. 29. Pesata dei rifiuti urbani**

Ove tecnicamente possibile la pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento deve essere effettuata prima del trasporto fuori dal territorio comunale (o dei territori del bacino di raccolta per i servizi associati), ad esempio presso l'area di raggruppamento se dotata di pesa.

In caso contrario la pesata sarà effettuata al momento del conferimento presso gli impianti di destinazione dei rifiuti, a cura del gestore degli impianti stessi.

Il gestore è tenuto a trasmettere all'Amministrazione (uffici tecnici competenti) copia dei formulari di identificazione dei rifiuti (o altro documento normativamente comprovante l'avvenuto conferimento dei rifiuti ed il relativo peso a destino) entro due giorni dall'avvenuto scarico.

## **Art. 30. Sospensione dei servizi di raccolta**

I servizi di raccolta del rifiuto organico e del secco non riciclabile di norma non vengono effettuati nei giorni festivi, anche infra-settimanali. In caso di doppia festività, può essere prevista l'interruzione del servizio in uno dei due giorni. Il servizio sospeso verrà effettuato il primo giorno feriale successivo o recuperato secondo le disposizioni dell'Amministrazione.

I servizi potranno essere effettuati parzialmente in caso di intransitabilità delle strade. Il servizio, pertanto, proseguirà dal primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta.

Gli uffici tecnici comunali redigono l'elenco delle utenze dei servizi minimi essenziali. Tale elenco viene inserito nel contratto di servizio con il soggetto gestore e rappresenta l'elenco delle utenze il cui servizio deve essere garantito in caso di interruzione non programmata del servizio, ivi compresi i casi di sciopero.

Sono comprese tra i servizi minimi essenziali le seguenti utenze: ospedali, caserme, commissariati, scuole, uffici pubblici.

## **TITOLO III –NORME RELATIVE AI SERVIZI DI PULIZIA DEL TERRITORIO**

### **Art. 31. Definizione**

Per pulizia del territorio si intende l'attività di asportazione dei rifiuti da strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, permanentemente aperte al pubblico accesso.

### **Art. 32. Spazzamento**

Il servizio di spazzamento del suolo del territorio comunale comprende, in particolare, la pulizia di strade, marciapiedi, luoghi di mercato ed ogni altra località ed area accessibile al pubblico, di proprietà pubblica o di uso pubblico, inclusa nel perimetro comunale.

I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni in atmosfera e sonore, al fine di scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani. Qualora le tecnologie a disposizione non permettano di rispettare i limiti previsti dalle norme sul rumore l'Amministrazione disporrà, con proprio provvedimento, gli orari entro i quali è possibile effettuare gli interventi in funzione delle specificità delle strade ed aree.

La frequenza e le altre modalità di svolgimento del servizio di spazzamento sono definite nel contratto di servizio fermi restando gli standard minimi di cui al presente Regolamento. Eventuali modifiche per sopraggiunta necessità sono disposte dall'Amministrazione sentito il soggetto gestore.

In particolare il soggetto gestore deve effettuare la raccolta delle siringhe abbandonate rinvenute durante l'attività di spazzamento, avendo cura di dotare gli addetti al servizio di DPI (dispositivi di protezione individuali) idonei allo scopo; le siringhe raccolte devono essere avviate allo smaltimento secondo le norme previste dal DPR 254/2003.

Nelle strade ove si esegue lo spazzamento meccanizzato potrà essere previsto, laddove necessario, il divieto di sosta secondo gli orari e i giorni programmati per gli interventi. L'apposita cartellonistica indicante il divieto di sosta programmato può essere fissa o mobile; nel secondo caso deve essere posizionata almeno 24 ore prima degli interventi programmati.

I residui dello spazzamento stradale devono essere avviati a trattamento/smaltimento in modo separato dai rifiuti urbani misti, attribuendo l'apposita codifica CER.

### **Art. 33. Cestini stradali**

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche il Comune, o il soggetto gestore su incarico dello stesso, provvede all'installazione di cestini gettacarte per rifiuti di piccole dimensioni. È fatto divieto agli abitanti del Comune ed alle persone transitanti nel territorio comunale di gettare rifiuti nel suolo pubblico o nelle aree private di consolidato utilizzo pubblico del territorio comunale; per i rifiuti di piccole dimensioni è fatto obbligo dell'utilizzo dei cestini stradali all'uopo predisposti, mentre per gli altri rifiuti è fatto obbligo del conferimento secondo le modalità specificate nel Titolo II del presente Regolamento.

Le modalità di esecuzione dello svuotamento e della pulizia dei cestini e le aree servite sono stabilite dal contratto di servizio che fa riferimento al disciplinare tecnico approvato dall'Amministrazione, che specifica anche la periodicità necessaria.

È proibito usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti domestici, ingombranti, tossici, nocivi, pericolosi e simili.

### **Art. 34. Pulizia dei terreni non edificati**

I proprietari, i locatari, i conduttori di aree non fabbricate, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura e da materiali di scarto abbandonati anche da terzi. A tale scopo le aree private esposte ad abbandono di rifiuti devono essere opportunamente recintate, ad evitare qualsiasi forma di deposito ed inquinamento.

Qualora i soggetti di cui sopra non provvedessero e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'ambiente, il Comune ingiungerà ai soggetti interessati di provvedere entro un fissato termine di tempo. Trascorso inutilmente tale termine verrà emessa ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari a loro spese.

### **Art. 35. Pulizia dei mercati**

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, anche ambulanti, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico o gravata da servitù di pubblico passaggio,



devono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombera da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività o conseguenti all'attività stessa. Essi dovranno quindi raccogliere quanto proveniente dalla loro attività e predisporlo separatamente per le diverse frazioni così da agevolare la raccolta secondo le modalità impartite dal soggetto gestore di concerto con l'Amministrazione.

### **Art. 36. Aree occupate da esercizi pubblici**

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono mantenere costantemente pulite le aree occupate, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del gestore del servizio.

I rifiuti provenienti dalle aree in questione devono essere raccolti e conferiti, a cura dei gestori degli esercizi, con le modalità previste dal presente Regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto.

**È vietato** spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

I gestori di esercizi pubblici che distribuiscono beni e somministrazioni al dettaglio per il consumo immediato e che possono essere soggetti alla produzione di rifiuti da imballaggio o altro, quali caffè, gelaterie, edicole, tabaccherie, distributori automatici, pizzerie da asporto e simili devono mantenere costantemente pulite le aree interessate da abbandoni di rifiuti connessi alla propria attività spazzando e raccogliendo i rifiuti anche installando e tenendo svuotati adeguati cestini, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del soggetto gestore. La gestione di tali rifiuti è a carico del titolare o conduttore dell'esercizio che vi deve provvedere in conformità al presente Regolamento, anche con particolare riferimento alla differenziazione dei rifiuti.

### **Art. 37. Carico e scarico di merci e materiali**

Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporto di merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante deve evitare di abbandonare rifiuti sull'area pubblica. In ogni caso, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata dalla gestione del servizio di raccolta rifiuti urbani, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e la rilevazione del processo contravvenzionale ai sensi di legge e di Regolamento.

### **Art. 38. Manifestazioni e spettacoli viaggianti**

In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere o di spettacoli viaggianti e luna park, ovvero in ogni altro caso autorizzato dal Comune, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere preventivamente dislocati dal soggetto gestore, in funzione delle varie tipologie di rifiuto e secondo le esigenze programmate.

Il servizio viene espletato con le modalità previste dal presente Regolamento in funzione della tipologia e della quantità di rifiuto, che deve essere raccolto secondo appositi piani operativi.

Il Comune può richiedere un contributo agli organizzatori delle manifestazioni in funzione della dimensione dell'evento e dei quantitativi di rifiuto indifferenziato prodotto.

### **Art. 39. Manifestazioni**

Gli enti, le associazioni, i circoli, i partiti politici o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, ecologico, sportivo o di altro tipo, su strade, piazze, aree pubbliche o ad uso pubblico, anche senza finalità di lucro, sono tenuti a:

- a) far pervenire al soggetto gestore del servizio di raccolta, almeno 10 giorni prima della data di inizio delle manifestazioni, il programma delle iniziative e l'indicazione delle aree che si intendono impegnare o utilizzare;
- b) provvedere allo spazzamento e raccolta dei rifiuti di qualsiasi tipo, giacenti sulle aree interessate, direttamente o mediante convenzione con il soggetto gestore del servizio di spazzamento, qualora il servizio non sia stato esplicitamente previsto nel contratto di servizio;
- c) conferire i rifiuti prodotti raccolti nell'area utilizzata, negli appositi contenitori e con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani;
- d) utilizzare stoviglie compostabili qualora le sagre o gli eventi organizzati siano patrocinati dall'amministrazione comunale.

Qualora le manifestazioni pubbliche siano organizzate direttamente dal Comune, il soggetto gestore è tenuto a provvedere allo spazzamento e raccolta dei rifiuti giacenti sull'area utilizzata.

## **Art. 40. Volantinaggio**

Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato il lancio di volantini, la collocazione degli stessi sui veicoli in sosta e la collocazione al di fuori delle proprietà private. È consentita la distribuzione di volantini mediante consegna a mano.

## **Art. 41. Rimozione di rifiuti abbandonati**

L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 152/06.

In caso di depositi abusivi di rifiuti su aree pubbliche o di uso pubblico gli organi di controllo provvederanno ad identificare il responsabile, il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste.

In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno dei soggetti interessati, previa fissazione di un termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti.

## **Art. 42. Altri servizi di Igiene Urbana e Ambientale**

Il Soggetto gestore è tenuto ad:

- eseguire lo spurgo di pozzetti e caditoie stradali secondo un piano programmato di interventi descritto nel disciplinare tecnico; gli interventi devono avere cadenza almeno annuale su tutti i pozzetti critici per il deflusso delle acque meteoriche ed essere attuati preferenzialmente nel mese di settembre, in anticipo rispetto al periodo di massima piovosità;
- istituire il servizio di pronto intervento per la rimozione di carogne e carcasse di piccoli animali rinvenuti su suolo pubblico e l'avvio allo smaltimento secondo le norme sanitarie conseguenti al Regolamento CE n.1069/2009 ed in ottemperanza alle prescrizioni che nello specifico verranno impartite dall'Autorità Sanitaria;
- effettuare il servizio di manutenzione dei contenitori previsti nell'ambito delle attività di raccolta presso i mercati, i cimiteri, le manifestazioni ricorrenti e per la raccolta territoriale degli ex RUP, dei cestini stradali nonché dei contenitori non assegnati alle utenze sia domestiche che specifiche per i quali è invece prevista la gestione in proprio;
- eseguire tutti gli altri servizi di igiene urbana esplicitamente citati nel disciplinare di servizio che ne specifica le modalità operative, tenuto conto delle normative in materia di sicurezza e di protezione della salute e dell'ambiente.

## **Art. 43. Collaborazione con associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni che ispirino la propria azione a principi sociali e/o ambientali e che operino a scopo non professionale**

Le associazioni di volontariato, cittadini singoli o associati, che ispirino la propria azione a principi sociali e/o ambientali e che operino a scopo non professionale, possono essere autorizzati dall'Amministrazione alla realizzazione di iniziative/interventi volti alla tutela e alla salvaguardia ambientale di singole aree dislocate sul territorio comunale. La richiesta di autorizzazione dovrà contenere:

- il nominativo del responsabile dell'associazione o della persona richiedente;
- la tipologia dei rifiuti raccolti e le modalità di raccolta;
- le aree di intervento;
- gli estremi della copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi.

Gli interventi proposti dovranno garantire l'osservanza delle norme di sicurezza e delle norme igienico/sanitarie. In particolare, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- non dovrà essere arrecato alcun intralcio alla circolazione stradale;
- dovrà essere evitato lo spandimento di materiali e liquami sul suolo pubblico;
- dovranno essere osservate le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
- non dovrà essere creato alcun intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di nettezza urbana.

Le richieste di autorizzazione possono riguardare soltanto le seguenti frazioni merceologiche dei rifiuti urbani, ferma restando la possibilità per l'Amministrazione di determinare quantitativi massimi:

Descrizione	Codice CER
Carta e cartone	150101: imballaggi in carta e cartone -- 200101: carta e cartone
Metalli ferrosi e non ferrosi	150104: imballaggi metallici -- 200140: metallo
Plastica	150102: imballaggi in plastica -- 200139: plastica
Vetro	150107: imballaggi in vetro -- 200102: imballaggi in vetro
Indumenti e simili	200110: abbigliamento -- 200111: prodotti tessili

#### **Art. 44. Disposizioni diverse**

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento od alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tale attività e comunque a non abbandonarvi residui di alcun genere.

#### **Art. 45. Servizi dedicati ad utenze con esigenze specifiche**

Per gli utenti anziani (oltre gli 80 anni) con certificata disabilità, sole o prive di assistenza, è previsto il ritiro dei rifiuti (di qualsiasi natura) presso l'uscio di casa (in proprietà privata) e se necessario al piano.

Tramite il contact center queste utenze segnaleranno la loro situazione di disagio e, a seguito di verifica con l'Amministrazione comunale, il servizio verrà eseguito da operatori che si identificheranno con tesserino di riconoscimento.

È previsto un servizio apposito per le famiglie numerose che, tramite richiesta effettuata al contact center, potranno ottenere i seguenti incrementi di frequenze sui servizi di raccolta domiciliari in funzione del numero di componenti del nucleo familiare:

- Per nuclei familiari fino a 6 componenti: servizio standard per plastica, carta e cartone, vetro e lattine;
- Per nuclei familiari oltre a 6 componenti: frequenza raddoppiata.

Per le utenze aventi più di un bambino con età inferiore a 3 anni o per i casi di certificate malattie intestinali croniche, è previsto il raddoppio della frequenza da 1/7 a 2/7 del ritiro dei pannolini e pannoloni.

Per le utenze caratterizzate dalla presenza, all'interno del nucleo familiare, di una persona soggetta ad assistenza ospedaliera domiciliare certificata, è previsto il ritiro porta a porta, con frequenza massima programmabile bisettimanale (2/7), dei rifiuti sanitari prodotti.

### **TITOLO IV – DIVIETI – CONTROLLI – SANZIONI**

#### **Art. 46. Divieti**

Ai sensi del presente Regolamento è vietato:

1. L'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
2. Ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale;
3. Esporre sacchetti contenenti rifiuti sulla via pubblica al di fuori dei giorni e degli orari stabiliti dal soggetto gestore;
4. L'uso improprio dei vari tipi di contenitori forniti dal soggetto gestore per la raccolta dei rifiuti;
5. Intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
6. Il conferimento di imballaggi voluminosi se non siano stati precedentemente ridotti o sminuzzati;
7. Il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore;
8. Il conferimento di sostanze allo stato liquido, materiali in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta e trasporto;
9. Lo spostamento dei contenitori dei rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati ai fini dello svuotamento;
10. Inserire nei contenitori o nei sacchetti rifiuti che possano causare lesioni;
11. Conferire al servizio di raccolta rifiuti non contemplati nel presente regolamento;
12. Smaltire rifiuti pericolosi al di fuori delle norme di cui al D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
13. Il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti ospedalieri non assimilati ai rifiuti urbani;
14. L'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con rifiuti, anche di piccole dimensioni (bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spandimenti di liquidi e sostanze inquinanti;

15. Il conferimento di rifiuti speciali non assimilati e pericolosi nel circuito pubblico per la raccolta dei rifiuti urbani;

16. La combustione di rifiuti, sia in area pubblica che privata.

## Art. 47. Controlli

Rimangono valide le competenze degli organi di vigilanza sulla base delle norme legislative e dei regolamenti comunali.

Il fenomeno dei rifiuti abbandonati verrà contrastato anche mediante l'impiego di sistemi di videosorveglianza mobili e l'utilizzo di foto trappole.

In corrispondenza delle isole ecologiche interrate e dell'ecocentro è previsto il posizionamento di ulteriori sistemi di videosorveglianza fissi, con funzione specifica di presidio e monitoraggio atta ad evitare il fenomeno di abbandono incontrollato di rifiuti e l'utilizzo scorretto delle aree e dei contenitori adibiti al conferimento dei rifiuti.

## Art. 48. Sanzioni

Le violazioni al presente Regolamento, ove non costituenti reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste da altre norme statali o regionali, sono punibili con sanzione amministrativa secondo quanto riportato nella seguente tabella.

Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al capo 1 della Legge 24.11.1981 – n. 689 e ss.mm.ii., recante norme sulla depenalizzazione.

Norma	Violazione	Sanzione
Art. 14	Utilizzo contenitori per conferimento materiali diversi da quelli a cui sono stati destinati	Da 30 euro a 500 euro
Art. 14	Mancato rispetto orari posizionamento e ritiro contenitori/mastelli rifiuti da suolo pubblico	Da 30 euro a 500 euro
Art. 14	Conferimento rifiuti sciolti ove previsto il conferimento in sacchi o contenitori individuali chiusi; conferimento secco e plastica in sacchi non semitrasparenti; conferimento umido in sacchetti non compostabili	Da 50 euro a 500 euro
Art. 14	Spostamento, manomissione, rottura, insudiciamento dei contenitori dei rifiuti urbani nonché affissione di manifesti o apposizione di scritte non autorizzate	Da 50 euro a 500 euro
Art. 14	Conferimento di rifiuti differenti, per modalità o tipologia, rispetto a quelle indicate per ciascuna frazione di rifiuto soggetto a raccolta differenziata ai sensi del presente regolamento	Da 50 euro a 500 euro
Art. 14	Conferimento rifiuti in luoghi e con modalità diverse da quelle previste o specificamente indicate dal gestore del servizio, salvo che la violazione non si configuri come abbandono o deposito incontrollato di rifiuti ai sensi dell'art. 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.	Da 80 euro a 500 euro
Art. 16	Conferimento di rifiuti valorizzabili nei contenitori/mastelli per i rifiuti indifferenziati e oggetti di grosso volume	Da 50 euro a 500 euro
Art. 28	Deposito di macerie provenienti da lavori edili all'interno o all'esterno dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani	Da 80 euro a 500 euro
Art. 35	Mancata pulizia dell'area in concessione e dello spazio circostante nei modi e nel tempo previsti, da parte degli operatori dei mercati	Da 50 euro a 500 euro
Art. 36	Mancata pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante da parte di chiunque eserciti attività di qualsiasi specie, anche temporaneamente, mediante utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico	Da 50 euro a 500 euro
Art. 36	Trasferimento di rifiuti sulla pubblica via nell'esecuzione di operazioni di pulizia del suolo di pertinenza	Da 80 euro a 500 euro
Art. 36	Mancata collocazione di adeguati contenitori per la differenziazione dei rifiuti prodotti	Da 50 euro a 500 euro
Art. 37	Mancata pulizia dell'area di carico-scarico	Da 50 euro a 500 euro
Art. 38	Mancata pulizia durante l'uso e prima del rilascio dell'area occupata da parte di spettacoli viaggianti e luna park	Da 80 euro a 500 euro
Artt. 38-39	Mancata pulizia delle aree interessate alle manifestazioni	Da 80 euro a 500 euro
Art. 40	Dispersione sul suolo pubblico o affissione di volantini, la collocazione degli stessi sui veicoli in sosta e la collocazione al di fuori delle proprietà private.	Da 80 euro a 500 euro
Art. 44	Mancata pulizia dell'area durante l'occupazione e prima della restituzione, da parte di chi effettua attività ed istituisce cantieri per la costruzione, il rifacimento, la ristrutturazione o la manutenzione di fabbricati e opere in genere con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico	Da 80 euro a 500 euro
Art. 46, p. 2	Ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale	Da 80 euro a 500 euro
Art. 46, p. 3	Esposizione di sacchetti e/o contenitori/bidoni condominiali contenenti rifiuti sulla via pubblica al di fuori dei giorni e degli orari stabiliti dal soggetto gestore.	Da 50 euro a 500 euro

Art. 46, p. 5	Intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso	Da 30 euro a 500 euro
Art. 46, p. 6	Conferimento di imballaggi voluminosi che non siano stati precedentemente ridotti o sminuzzati	Da 50 euro a 500 euro
Art. 46, p. 7	Conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore	Da 80 euro a 500 euro
Art. 46, p. 8	Conferimento di sostanze allo stato liquido, materiali in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta e trasporto.	Da 80 euro a 500 euro
Art. 46, p. 9	Spostamento dei contenitori dei rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati ai fini dello svuotamento	Da 80 euro a 500 euro
Art. 46, p. 10	Conferimento, nei contenitori o nei sacchetti, di rifiuti che possano causare lesioni	Da 80 euro a 500 euro
Art. 46, p. 11	Conferimento al servizio di raccolta rifiuti non contemplati nel presente regolamento.	Da 80 euro a 500 euro
Art. 46, p. 13	Conferimento al servizio di raccolta di rifiuti ospedalieri non assimilati ai rifiuti urbani	Da 80 euro a 500 euro
Art. 46, p. 14	Imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con rifiuti, anche di piccole dimensioni (bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spandimenti di liquidi e sostanze inquinanti	Da 50 euro a 500 euro
Art. 46, p. 15	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, conferimento di rifiuti speciali non assimilati e pericolosi nel circuito pubblico per la raccolta dei rifiuti urbani	Da 80 euro a 500 euro
Art. 46, p. 16	Combustione di rifiuti, sia in area pubblica che privata	Da 80 euro a 500 euro

Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità trovano applicazione le sanzioni penali indicate nel D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. o nell'art. 650 del Codice Penale, a seconda dei casi.

Nei confronti dei titolari degli enti e imprese che effettuano una delle fasi dello smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o senza osservare le prescrizioni previste si applicano le sanzioni amministrative o penali indicate nel D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

## TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

### **Art. 49. Osservanza di altre disposizioni e regolamenti comunali**

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché quanto previsto dai regolamenti comunali di igiene-sanità e di polizia urbana e dalle leggi e disposizioni regionali inerenti i rifiuti urbani ed assimilati.

### **Art. 50. Efficacia del presente Regolamento**

Il presente Regolamento entra immediatamente in vigore.

Ogni precedente disposizione regolamentare comunale in materia si intende espressamente abrogata con il presente Regolamento.